



# COMUNE DI CIS

Provincia di Trento

## Verbale di deliberazione n. 33/2025

### del Consiglio Comunale

**Oggetto: Revisione delle partecipazioni societarie ai sensi del d.lgs. 19/8/2016, n. 175 e ai sensi all'art.18, co3 bis, LP 01.02.2005 n.1 e art.24 co 4 L.P. 29.12.2016 n.19:**

L'anno **duemilaventicinque** addì **29** del mese di **dicembre** alle ore **19.30**, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito presso la Sala consigliare "Matteo Zadra e Paolo Zadra", il Consiglio Comunale

**PRESENTI I SIGNORI:**                      **ASSENTI**  
**g.      in.**

|                    |   |  |  |
|--------------------|---|--|--|
| MENGONI FABIO      |   |  |  |
| ZADRA MIRCO        |   |  |  |
| ZADRA FRANCO       |   |  |  |
| ANTONIONI GIANLUCA |   |  |  |
| BRUN GIUSEPPE      |   |  |  |
| BERTI ANNA MARIA   |   |  |  |
| RAVANELLI EMANUELA |   |  |  |
| DEROMEDI ALESSIA   |   |  |  |
| RAVANELLI STEFANO  | x |  |  |
| ZADRA LOREDANA     |   |  |  |
| RAVANELLI GABRIELE | x |  |  |
| DALPIAZ MARTINA    | x |  |  |

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica.

Assiste il Segretario comunale dott. Gasperini Alberto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Mengoni Fabio nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Vengono eletti scrutatori i consiglieri: Antonioni Gianluca e Zadra Loredana.

**Oggetto: Revisione delle partecipazioni societarie ai sensi del d.lgs. 19/8/2016, n. 175 e ai sensi all'art.18, co3 bis, LP 01.02.2005 n.1 e art.24 co 4 L.P. 29.12.2016 n.19:**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione n. 25 di data 27.12.2021 il Consiglio comunale di CIS procedeva alla revisione straordinaria della situazione dell'ente in esito alle partecipazioni deliberando "... di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Cis alla data del 31 dicembre 2020, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale..."

L'esito della revisione straordinaria derivava dall'analisi della situazione tenuto conto delle vigenti disposizioni normative in materia ed in particolare:

- a) che ai sensi dell'art. 24 l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016 cit.;
- b) che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 l.p. b. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;
- c) che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
  - per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
  - allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3);
  - qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7);
- d) che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di CIS e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P.;
- e) le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire

economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

- f) che per effetto dell'art. 7 co. 10 L.P. n. 19/2016, entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della suddetta legge provinciale, individuando quelle che devono essere alienate.

Viste le proprie precedenti deliberazioni con le quale si è provveduto alla Revisione delle partecipazioni societarie dirette e indirette del Comune di Cis.

Considerato che:

ora sia integrato e aggiornato tale documento mantenendone praticamente invariati i contenuti in esito alla valutazione sulle caratteristiche delle partecipazioni e alle considerazioni per le quali si riteneva allora e si ritiene ora di mantenere le partecipazioni in essere.

L'aggiornamento e la revisione attuata fanno riferimento:

- alla intervenuta modifica in merito alla quota di partecipazione societaria diretta nella società Trentino Digitale S.p.a che passa da una percentuale di 0,0015% alla percentuale attuale dello 0,0012%.
- Per quanto concerne invece le partecipazioni indirette, peraltro di valori percentuali infinitesimali, risultano essere nr 5 di cui nr 2 partecipazioni societarie detenute da Trentino Trasporti relativamente a Riva del Garda Fierecongressi spa. di Riva del Garda e CAF interregionale dipendenti srl di Vicenza, e nr 3 partecipazioni societarie detenute da Consorzio dei Comuni Trentini Scarl relativamente a Set Distribuzione Spa, Federazione Trentina della Cooperazione Soc Coop, Banca per il Trentino Alto Adige Soc Coop.
- Inoltre per quanto riguarda la società Trentino Riscossioni Spa la Provincia Autonoma di Trento ha provveduto alla cessione a titolo gratuito a favore del Comune di Cis di numero 30 (trenta) azioni di Trentino Riscossioni S.p.A. del valore nominale di euro 1 cadauna, pari allo 0,003% del capitale sociale della società, riscattabili da parte della Provincia ai sensi e per gli effetti dell'art. 6.2 dello Statuto di Trentino Riscossioni S.p.A..
- le motivazioni e le modalità operative riferite all'acquisizione di cui sopra, risultano dettagliatamente descritte nel documento aggiornato che si propone in approvazione con il presente provvedimento
- unitamente al documento citato si approveranno le medesime schede aggiornate cui è acclusa una sintesi del bilancio degli ultimi anni e i dati necessari a soddisfare le disposizioni normative in materia per la successiva trasmissione al MEF e alla Corte dei Conti, per il medesimo periodo di riferimento;
- dall'analisi delle suddette schede non risultano partecipazioni societarie per le quali ricorrano le condizioni normative che impongano l'alienazione delle quote possedute dal Comune di Cis, talché dall'analisi del loro contenuto non emerge alcuna necessità di procedere in tal senso;
- dall'analisi della situazione societaria in essere non risulta neppure la configurabilità di situazioni che possano condurre a ulteriori processi di fusione o soppressione necessaria, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle società in partecipazione;

Ritenuto di approvare l'Allegato 1 – "Revisione annuale partecipazione societarie 2025" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, confermando che per nessuna delle partecipazioni societarie attualmente detenute dal Comune di Cis ricorrono le condizioni normative di cui al D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, che ne impongano l'alienazione ovvero l'adozione di altre misure comunque previste dall'art. 20, comma 1 della fonte di regolazione.

Esaminati i seguenti pareri:

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto espresso ai sensi degli artt. 185 e 187 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 n. 2, si esprime parere favorevole in ordine della regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Parere reso dal Segretario Comunale.

Il Segretario comunale  
Gasparini dott. Alberto

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa inseriscono, ai sensi espresso ai sensi degli artt. 185 e 187 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo dell'art. 187 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 n. 2.

Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Finanziario F.F.  
Gasparini dott. Alberto

Visti:

- il D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100;
- la L.P. 27 dicembre 2010, n. 27;
- la L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie 21/07/2017, n. 19 “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs. n. 175/2016”;
- il vigente Regolamento di Contabilità
- il CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli n 09, contrari 0, astenuti 0, su n. 09 Consiglieri Comunali presenti, espressi in forma palese

### **DELIBERA**

1. di approvare l’“Allegato 1 a - “Revisione annuale partecipazioni societarie 2025 (dati relativi al 31/12/2024)”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che fa propri, aggiornandoli e integrandoli i dati dell’Allegato A di cui alla delibera consiliare n. 29 dd. 18/12/2023, confermando che per nessuna delle partecipazioni societarie attualmente detenute dal Comune di CIS, ricorrono le condizioni normative di cui al D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, (L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 e ss.mm.ii) che ne impongano l’alienazione ovvero l’adozione di altre misure comunque previste dall’art. 20, comma 1 D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 così come trasfuso nella normativa provinciale testé citata;
2. di approvare l’Allegato - Relazione per la Ricognizione annuale, di cui all’art. 18, co. 3 bis, LP 01.02.2005 n. 1 e art. 24 co. 4 L.P. 29.12.2016 n. 19 e ss.mm.ii. che costituisce aggiornamento e integrazione del documento, già adottato ai sensi dell’art. 24 D.Lgs n. 175/2016;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti con le modalità indicate dall’art 24, commi 1 e 3, T.U.S.P.

4. di dare atto che si procederà ad integrare le schede allegate relative ai dati trasmessi dalle società in argomento, ove necessario, con i dati richiesti dalle autorità di controllo e vigilanza, entro i termini previsti per la trasmissione delle medesime;
5. di dichiarare, con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 c. 4 della L.R. n. 2/2018;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5°, del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2;
  - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2, lett. B) della legge 06.12.1971 n. 1034.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO  
Gasperini dott. Alberto

IL SINDACO  
Mengoni Fabio

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo Informativo le per  
**10** giorni consecutivi

**dal 30.12.2025 al 09.01.2026**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Gasperini dott. Alberto

---

## ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- ☐ **dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione** ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 n. 2.
- ☒ **dichiarata immediatamente esecutiva** ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Gasperini dott. Alberto

---

Allegati parte integrante:

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Gasperini dott. Alberto